

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2015  
636/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI  
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI  
CONNESSIONE 72192024**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## FATTO

1. Con reclamo presentato il 26 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19886 del 1 luglio 2015), Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il diniego di Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) all'accoglimento della richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, relativo alla pratica di connessione 72192024;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all'Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante;
3. con nota del 13 luglio 2015 (prot. n. 20907), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con memoria del 19 agosto 2015 (prot. Autorità n. 24565 del 20 agosto 2015), in ritardo di 22 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo, comunicando di aver provveduto all'accoglimento della richiesta di modifica del preventivo avanzata dal reclamante e alla conseguente emissione del nuovo preventivo di connessione alla rete elettrica;
5. con nota del 3 settembre 2015 (prot. n. 25453), l'Autorità ha disposto l'archiviazione *in parte qua* del procedimento di trattazione del reclamo, essendo venute meno le ragioni del contendere in relazione alla richiesta di modifica del preventivo. Con la medesima nota, l'Autorità ha chiesto, altresì, al reclamante di manifestare il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo con riferimento all'ulteriore questione oggetto del reclamo stesso, inerente la richiesta di indennizzo per il presunto ritardo nella messa a disposizione del preventivo. Con nota del 4 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26334 dell'11 settembre 2015), il reclamante ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo. L'Autorità ha, quindi, disposto la prosecuzione del procedimento di trattazione del reclamo, limitatamente alla questione relativa all'indennizzo per il presunto ritardo del gestore nella messa a disposizione del preventivo (nota dell'11 settembre 2015, prot. n. 26445);
6. con nota dell'11 settembre 2015 (prot. Autorità n. 26549 del 14 settembre 2015), il gestore ha presentato proprie ulteriori osservazioni;
7. con nota del 2 dicembre 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

## QUADRO NORMATIVO

8. Il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) definisce, all'articolo 1, comma 1, lettera ll), il "tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione" come il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta

- di connessione completa e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore;
9. ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari, per potenze in immissione fino a 100 kW, al massimo a 20 giorni lavorativi. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete è incrementato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il gestore ne dia comunicazione al richiedente entro il termine di 20 giorni lavorativi;
  10. ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione ha la facoltà di chiedere al gestore di rete una modifica al preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. Il gestore di rete, attenendosi alle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
  11. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'iter autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del TICA;
  12. in caso di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, ai sensi dell'articolo 14 del TICA, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

## **QUADRO FATTUALE**

13. In data 15 ottobre 2014, il reclamante presentava al gestore una richiesta di connessione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione di 60 kW;
14. in data 10 dicembre 2014, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione identificato dal codice pratica 72192024;
15. in data 5 maggio 2015, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedendo, in particolare, lo spostamento della cabina di consegna e del sito di realizzazione dell'impianto di produzione;

16. in data 14 maggio 2015, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta *“poiché non rientra in nessuno dei criteri descritti dal TICA art. 7.8, e meglio esplicitati nella GUIDA PER LE CONNESSIONI Allegato B punto 12 disponibile sul sito istituzionale di Enel Distribuzione ed in vigore a partire dal 1° aprile 2015 (nello specifico: le ppe 1615 e 1612 NON sono adiacenti)”*;
17. in data 15 maggio 2015, il reclamante presentava al gestore una nuova richiesta di modifica del preventivo, chiedendo di spostare il sito di realizzazione dell'impianto di produzione sulla particella catastale 1611, adiacente alla particella catastale 1612;
18. in data 4 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo non poteva essere accolta *“in quanto come riportato nella GUIDA PER LE CONNESSIONI Allegato B punto 12 disponibile sul sito istituzionale di Enel Distribuzione ed in vigore a partire dal 2 aprile 2015, per ogni pratica di connessione non sono concesse più di due richieste di modifica, siano esse contenute in un'unica istanza oppure in due istanze separate”*;
19. in data 8 giugno 2015, il reclamante chiedeva al gestore di considerare annullata la richiesta di modifica presentata il 5 maggio 2015 – avendo erroneamente indicato lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale non adiacente alla precedente – e di voler dare seguito, invece, alla successiva richiesta di modifica del 15 maggio 2015;
20. in data 15 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA, l'incremento dei tempi per l'ottenimento del preventivo, essendo interessata, per la soluzione di connessione di tale impianto, la rete di distribuzione di livello superiore rispetto a quello di consegna;
21. in data 1 luglio 2015, il gestore, in accoglimento della richiesta di modifica presentata dal reclamante, inviava dunque un nuovo preventivo di connessione;
22. in data 9 luglio 2015, il reclamante accettava, infine, il nuovo preventivo di connessione.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

23. Il reclamante afferma di aver diritto all'ottenimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, a causa del ritardo nella messa a disposizione del preventivo di connessione, che il gestore ha trasmesso al reclamante soltanto il 1 luglio 2015;
24. al riguardo, il reclamante sostiene che il *dies a quo* per la decorrenza del “tempo di messa a disposizione del preventivo” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera II), del TICA, sia da individuarsi nel 6 marzo 2015, data in cui il medesimo reclamante ha comunicato al gestore i nuovi dati catastali per l'ubicazione dell'impianto di produzione;
25. pertanto, in considerazione del fatto che il gestore ha inviato il nuovo preventivo di connessione in data 1 luglio 2015, il reclamante richiede di vedersi riconosciuto l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per un ritardo del gestore di 81 giorni lavorativi.

## ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

26. Il gestore evidenzia che la richiesta di modifica del preventivo da considerarsi ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dal TICA, è quella presentata dal reclamante in data 15 maggio 2015. Infatti, secondo il gestore, la precedente richiesta di modifica del preventivo, presentata il 5 maggio 2015, non può essere ritenuta idonea a far decorrere i termini previsti dal TICA, poiché indicava una particella catastale non adiacente a quella precedentemente indicata, in contrasto con quanto stabilito nella Guida per le Connessioni pubblicata dal gestore medesimo in data 2 aprile 2015;
27. il gestore rileva, inoltre, che proprio il reclamante, in data 8 giugno 2015, ha chiesto di considerare nulla la richiesta di modifica presentata il 5 maggio 2015;
28. il gestore evidenzia, poi, che la realizzazione della connessione comportava il necessario adeguamento degli impianti di rete ad una tensione di livello superiore (media tensione) rispetto a quella prevista dall'articolo 2, comma 4, del TICA; e proprio in virtù di ciò il termine per l'emissione del preventivo, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA, è stato incrementato di 15 giorni lavorativi;
29. il gestore afferma, infine, che il *dies ad quem* per l'emissione del preventivo di connessione, a seguito della richiesta di modifica del 15 maggio 2015, era da individuarsi in data 6 luglio 2015, termine che il gestore ritiene di aver rispettato, avendo trasmesso al reclamante il nuovo preventivo di connessione in data 1° luglio 2015.

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO

30. In base alle disposizioni del TICA, il “*tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione*” decorre dalla data di ricevimento della richiesta di connessione completa, ossia corredata da tutte le informazioni previste dal TICA (articolo 1, comma 1, lettera II);
31. sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento *de quo*, appare evidente che la richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata dal reclamante, da considerare ai fini della decorrenza del “tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione”, è quella presentata in data 15 maggio 2015. Infatti, la precedente richiesta del 5 maggio 2015 chiedeva lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale non adiacente a quella indicata nella precedente richiesta di connessione;
32. peraltro, lo stesso reclamante, con nota dell'8 giugno 2015, ha chiesto al gestore di annullare la richiesta di modifica presentata il 5 maggio 2015, avendo in essa erroneamente richiesto lo spostamento dell'impianto di produzione su una particella catastale non adiacente a quella indicata nella originaria richiesta di connessione e, quindi, nel primo preventivo emanato dal gestore;
33. considerando, pertanto, la data del 15 maggio 2015 come *dies a quo* ai fini della decorrenza dei termini previsti dal TICA, si evidenzia che:

- a) in data 15 giugno 2015 il gestore ha comunicato al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, rispettando quindi il termine di 20 giorni lavorativi previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA;
  - b) in data 1° luglio 2015 il gestore ha inviato al reclamante il preventivo di connessione, pertanto entro il termine complessivo di 35 giorni lavorativi ( i 20 ordinariamente richiesti per la messa a disposizione del preventivo + i 15 previsti in caso di adeguamento o potenziamento delle opere di rete ad un livello di tensione superiore) previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA;
34. non si rileva, dunque, da parte del gestore, alcuna violazione dei termini stabiliti dal TICA per l'emissione del preventivo di connessione alla rete elettrica

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 dicembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*